



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

COPIA

CODICE C.R.C. 11497

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24
ADUNANZA DEL 26.3.1999
SESSIONE ORDINARIA
(Prima convocazione)

**OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

L'anno MILLENOVECENTONOVANTANOVE addi VENTISEI del mese di MARZO alle ore 20,45 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Mauro FIORINI, si è riunito a seguito di lettera di convocazione in data 20.3.1999 prot. n. 4950 il Consiglio Comunale.

COSI' COMPOSTO:

nome

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1)- TOSI Pietro | 11)- BARBARELLI Vincenzo |
| 2)- COBIANCHI Marco | 12)- TARRONI Alberto |
| 3)- ZANARDI Nilo | 13)- NATUZZI Eugenia |
| 4)- AZZARITO Antonio | 14)- COCOMAZZI Gianluca |
| 5)- ALFARANO Marta | 15)- GIACOBBE Antonino |
| 6)- QUARESMINI Angelo | 16)- BAROZZI Fausto |
| 7)- VECCHIETTI Cesare | 17)- AMALFI Giuseppe |
| 8)- STORACI Roberto | 18)- BOSSI Gianpietro |
| 9)- SARTORIO Luca | 19)- FRANZETTI Caterina |
| 10)- VERSARI Nello | 20)- MINELLI Vittorio |
| | 21)- PIAZZA Silvano |

E' presente l'Assessore non Consigliere Sig. Gianfranco PIAZZA.

ASSENTI: Sigg.ri STORACI, GIACOBBE, BAROZZI e AMALFI.

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 17 - ASSENTI: N. 4 - TOTALE: N. 21

PRESIEDE L'ADUNANZA: Dott. Pietro TOSI

Il Dr. Pietro TOSI nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato e chiama quali scrutatori i signori: NATUZZI Eugenia, SARTORIO Luca e BOSSI Gianpietro.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26 MARZO 1999
OGGETTO: Adozione regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

OMISSIS

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore esterno Piazza;

Dopo l'intervento del Consigliere Franzetti;

Dopo il rientro in sala del Consigliere Amalfi, che porta a 18 il numero dei presenti;

Richiamati:

- l'art. 50 della L. 449/97, che prevede la possibilità per i comuni di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente da applicare nell'accertamento delle proprie entrate;
- il D. Lg. 218/97, che disciplina tale istituto;
- l'art. 52 del D. Lg. 446/97, che detta i criteri generali per l'esercizio della potestà regolamentare da parte dei comuni e l'art. 59, che ribadisce la facoltà di introdurre l'accertamento con adesione specificamente per l'I.C.I.;

Ritenuto opportuno introdurre l'istituto in effetto al fine di semplificare le procedure amministrative e di ridurre i rischi di contenzioso;

Vista la bozza di regolamento allo scopo predisposta;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto l'articolo 19 dello Statuto del Comune;

Visto il parere favorevole ex art. 53 della L. 142/90, così come modificato dall'art. 17 della L. 127/97, rispettivamente espresso:


- dalla responsabile del Servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica;
- dalla responsabile della Ragioneria e dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto della propria competenza in materia ai sensi dell'art. 32 della L.142/90;

Con voti 15 favorevoli e 3 astenuti (L.N.-L.L. e Polo per le libertà), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare ed adottare, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 50 del D.Lg. 446/97, il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione, che si compone di n. 12 articoli;



Comune di Luino
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI
TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Luino, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lg.218/97.
2. L'obiettivo perseguito è quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi un rapporto trasparente e di collaborazione, al fine di prevenire e ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 Competenza

1. Competente alla definizione è il servizio tributi comunale o il concessionario del servizio di gestione e controllo del tributo.
2. Responsabile del procedimento è il responsabile del tributo oggetto di accertamento o altra persona dallo stesso delegata.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione del contribuente l'accertamento di tutti i tributi locali.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, dalla quale consegue la correzione di errori materiali o di calcolo ed il completamento di atti lacunosi, che non causano il versamento di imposta inferiore al dovuto.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal suo campo applicativo le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi oggettivi o sulla base di questioni di diritto incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, che in tal modo estingue la obbligazione di tutti i coobbligati.
5. Il servizio tributi, per aderire all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Il servizio, se anche dopo l'adozione dell'accertamento rileva l'infondatezza o l'illegittimità dello stesso, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento esercitando il diritto-dovere di autotutela.

Art. 4 Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato sia dal servizio tributi che dal contribuente interessato.
2. Il servizio invia al contribuente, tramite lettera raccomandata o mediante notifica, un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto suscettibile di adesione, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce, con indicazione del tributo e dell'anno di imposizione;
 - b) gli elementi in possesso dell'ufficio rilevanti ai fini dell'accertamento;
 - c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) la persona responsabile del procedimento.
3. Per l'avvio del procedimento da parte del contribuente si rinvia al successivo art. 6.

Art. 5 Procedimento di iniziativa d'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica, invia al contribuente l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In tal caso sarà notificato al contribuente l'atto di accertamento già formato.
4. L'attivazione del procedimento da parte del servizio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. La mancata attivazione del procedimento d'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, prima di impugnare l'atto presso la Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento. Tale effetto si produce anche nei confronti di eventuali coobbligati che non abbiano presentato istanza.

4. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il servizio competente, anche telefonicamente o telematicamente, invia l'invito a comparire. La data della comparizione viene fissata entro i successivi 60 giorni.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno accordate solo se presentate entro tale data. Il nuovo termine di comparizione dovrà essere fissato entro i 30 giorni successivi alla richiesta di differimento.

Art. 7 Mancato accordo

Le operazioni compiute, le comunicazioni effettuate, l'eventuale mancata comparizione dell'interessato, l'esito negativo del tentativo di accordo e dunque l'impossibilità di redigere l'atto di accertamento con adesione del contribuente, vengono sinteticamente verbalizzate dal responsabile del procedimento.

Art. 8 Atto di accertamento con adesione

1. Se, in seguito al contraddittorio, l'accertamento viene concordato con il contribuente, il servizio competente redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale e dal responsabile del tributo o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

3. L'atto di definizione può comprendere anche più tributi o diversi anni di imposizione, purchè con motivazione separata.

Art. 9 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente presenta all'ufficio o spedisce copia della quietanza dell'avvenuto pagamento. Il servizio, ricevuta la quietanza, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale alla data di adozione del presente regolamento l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, il servizio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 10 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del servizio tributi comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il servizio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione abbia riguardato accertamenti parziali e nel caso di riconoscimento di nuova materia imponibile dopo la data dell'accertamento definito e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso del servizio competente.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 11 Riduzione della sanzione

1. Le sanzioni per le violazioni oggetto dell'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di definizione rende inapplicabile la citata riduzione.
3. Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi di mora.

Art. 12 Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.

2. Ad esecutività della presente deliberazione, di provvedere alla ripubblicazione del regolamento ai sensi delle vigenti disposizioni, alla trasmissione dello stesso e della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed alla pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta ufficiale.

A questo punto si allontana l'Assessore esterno Gianfranco Piazza.

Del che si è redatto il presente verbale che, a termini di legge, viene come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Mauro FIORINI)

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Pietro TOSI)

Relazione di pubblicazione

Verrà pubblicato in copia all'albo pretorio del Comune il giorno 30 MAR. 1999
e vi rimarrà per altri 15 giorni consecutivi, a sensi dell'art. 47 della L. 08.06.1990, n. 142.

li, 30 MAR. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Mauro FIORINI)

Per copia conforme all'originale

li, 30 MAR. 1999



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**
(Dott. Mauro VETTOREL)

Inviata all'Organo Regionale di Controllo: atti prot. n. 5586 del 30 MAR. 1999

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

ATTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO.

ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO ATTI N. _____ DEL _____

DECORRENZA TERMINE EX ART. 17, COMMA 40, DELLA L. 15/5/97, N. 127.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE EX ART. 47, COMMA 3, L. 08/06/90, N. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Mauro FIORINI)

Publicato all'Albo Pretorio
del Comune di Torino
dal 30/3/99 al 13/4/99 - n. 409
IL MESSO